REGOLAMENTO (CEE) N. 3444/80 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1980

che mantiene invariati i prezzi per i prodotti fissati dai regolamenti (CEE) n. 2813/79, (CEE) n. 2814/79, (CEE) n. 2815/79 e (CEE) n. 2816/79

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3443/80 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, l'articolo 14, paragrafo 5, e l'articolo 16, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i prezzi d'orientamento e d'intervento e il prezzo alla produzione comunitaria sono stati fissati, per la campagna di pesca 1980, dai regolamenti (CEE) n. 2813/79 (3), (CEE) n. 2814/79 (4), (CEE) n. 2815/79 (5) e (CEE) n. 2816/79 (6);

considerando che non è possibile fissare questi prezzi in tempo utile per la campagna di pesca 1981;

considerando che, per evitare soluzioni di continuità, i prezzi validi per il 1980 dovrebbero essere mantenuti invariati per un periodo limitato della campagna di pesca 1981, sino alla data di fissazione di prezzi per questa campagna,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi fissati dai regolamenti (CEE) n. 2813/79, (CEE) n. 2814/79, (CEE) n. 2815/79 e (CEE) n. 2816/79 restano validi fino alla data d'entrata in vigore dei regolamenti che fissano i prezzi per il 1981.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SANTER

(1) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 1.
(2) Vedi pag. 13 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. L 320 del 15. 12. 1979, pag. 1.
(4) GU n. L 320 del 15. 12. 1979, pag. 3.
(5) GU n. L 320 del 15. 12. 1979, pag. 5.
(6) GU n. L 320 del 15. 12. 1979, pag. 6.